

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2023, n. 28-7846

D.Lgs. 152/2006, articolo 182, comma 3. Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022. Approvazione dello schema di modifica dell'accordo sottoscritto in data 10 ottobre 2022 con la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, per il biennio 2022-2023, in continuità con l'Intesa di cui alla D.G.R. n. 90-845 del 20 dicem...



Seduta N° 413

Adunanza 04 DICEMBRE 2023

Il giorno 04 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 16:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

DGR 28-7846/2023/XI

OGGETTO:

D.Lgs. 152/2006, articolo 182, comma 3. Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022. Approvazione dello schema di modifica dell'accordo sottoscritto in data 10 ottobre 2022 con la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, per il biennio 2022-2023, in continuità con l'Intesa di cui alla D.G.R. n. 90-845 del 20 dicembre 2019.

A relazione di: Marnati

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare, all'articolo 182, comma 3, stabilisce che "è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";

con DGR n. 90-845 del 20.12.2019 è stato approvato lo schema dell'Intesa triennale (2020-2022) con la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, sottoscritta in data 23 dicembre 2019.

Richiamato il vigente Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle aree inquinate, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 9 maggio 2023, n. 277 –11379.

Richiamato che il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), approvato con D.M. n. 257 del 24 giugno 2022, in particolare, al capitolo 10 "Criteri per la definizione delle macroaree",

prevede che l'autonomia gestionale regionale possa essere garantita, in alcuni casi, anche su un territorio più ampio, da individuare come "macroarea", previo accordo tra le Regioni interessate, sulla base di opportune valutazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale, ivi incluse le componenti relative ai beni culturali e al paesaggio, ove le macroaree siano caratterizzate da:

- prossimità intesa come contiguità territoriale;
- infrastrutturazione e organizzazione logistica tale da minimizzare gli impatti relativi al trasporto dei rifiuti;
- benefici o economie di scala nella gestione dei flussi di rifiuti prodotti;
- un bacino di produzione di rifiuti tale da giustificare la realizzazione di una rete integrata di impianti;
- una rete integrata di impianti, distribuita all'interno del territorio della macroarea in modo da evitare che l'ubicazione degli impianti ricada solo su alcuni ambiti specifici, che consenta di gestire tutte le fasi del ciclo fino alla chiusura;
- contributo quantificabile alla decarbonizzazione in termini di riduzione della CO₂;
- una dotazione di impianti di trattamento che consenta di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi comunitari per tutti i flussi interessati.

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. n° 22-5759 del 7 ottobre 2022 è stata disposta, ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 ed in conformità al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022, l'approvazione dello schema di Accordo, sottoscritto in data 10 ottobre 2022 con la Regione Liguria, "per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti", per il biennio 2022-2023, in continuità con l'Intesa di cui alla D.G.R. n. 90-845 del 20.12.2019.

Preso atto che il Presidente della Regione Liguria ha inviato la nota n° 1399876 del 13 ottobre 2023 con la quale, a fronte del perdurare della situazione emergenziale della Regione Liguria riferita alla corretta gestione dei propri rifiuti urbani:

- ha espressamente richiesto la disponibilità alla proroga del vigente Accordo a valere per il 2024, come previsto dall'articolo 5, comma 2 dell'accordo stesso.
- ha specificato che, con riferimento al periodo oggetto di proroga, occorre prevedere una modifica in riduzione delle quantità per le quali viene chiesto il trattamento sul territorio piemontese, spiegando che, in particolare, tale riduzione fa seguito al parziale miglioramento nella dotazione impiantistica riguardante il trattamento dei rifiuti in Regione Liguria.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Servizi Ambientali":

la suddetta riduzione risulta anche coerente con il fatto che due degli otto impianti piemontesi presso i quali era possibile nel corso del 2023 conferire i rifiuti liguri (in particolare TRM nel Comune di Torino e ASRAB nel Comune di Cavaglià – BI), non saranno più disponibili per l'anno 2024;

nello specifico, la richiesta ligure sui rifiuti urbani indifferenziati (Codice EER 200301) per i quali si chiede collaborazione agli impianti della Regione Piemonte viene ridotta da 193.500 tonnellate (anno 2023) a 140.000 tonnellate per l'anno 2024;

riguardo ai rifiuti urbani ingombranti (Codice EER 200307), la richiesta ligure sul 2024 è identica a quella relativa al 2023, ovvero 7.000 tonnellate;

per effettuare la ricognizione dell'offerta piemontese disponibile a livello impiantistico relativamente al trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e del rifiuto ingombrante

(rispettivamente identificati con i codici EER 200301 e 200307), la valutazione ha riguardato esclusivamente gli impianti già individuati all'interno del vigente Accordo (per un totale di sei impianti);

dagli esiti di tale ricognizione, emerge una disponibilità massima di 130.500 tonnellate per il rifiuto di cui al codice EER 200301, e 7.000 tonnellate per il rifiuto di cui al codice EER 200307;

pertanto, nonostante non sarà possibile per l'anno 2024 rispondere per intero alla richiesta formulata da Regione Liguria, la disponibilità piemontese resta comunque estremamente significativa, tenendo anche conto del fatto che, a fronte dei quantitativi massimi richiesti da Regione Liguria nel corso di ognuno di questi ultimi dieci anni, non si è mai finora registrata alcuna annualità nella quale sia stata utilizzata per intero la disponibilità massima espressa da Regione Piemonte;

sussistono, pertanto, le condizioni per prorogare a valere per l'anno 2024 la durata dell'accordo vigente, recependo la richiesta della suddetta modifica riduttiva, che risulta essere migliorativa e non sostanziale.

Dato atto, inoltre, che il sopra citato Settore "Servizi Ambientali", a seguito di un confronto eseguito con gli Ambiti Territoriali Ottimali dei sei impianti individuati all'interno dell'Accordo vigente, ha verificato la possibilità di far fronte alla richiesta di proroga, a valere per l'anno 2024, secondo i due tipi di rifiuti ed i rispettivi quantitativi richiesti, concludendo che i quantitativi richiesti da Regione Liguria di 140.000 tonnellate riconducibili al rifiuto urbano indifferenziato (Codice EER 200301) possono essere soddisfatti in termini di trattamento fino ad un massimo di 130.500 tonnellate, mentre il quantitativo di 7.000 tonnellate riguardante il trattamento del rifiuto urbano ingombrante (Codice EER 200307) può essere interamente soddisfatto.

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa ai rifiuti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in materia di gestione dei rifiuti;

visto l'articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativo alle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti;

vista la legge regionale n. 23/2008, relativa alla disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

visto il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, approvato con DCR 9 maggio 2023, n. 277 –11379;

vista la D.G.R. 7 ottobre 2022 n° 22-5759 "D.Lgs. 152/2006, articolo 182, comma 3. Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022. Approvazione schema di accordo con la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, per il biennio 2022-2023, in continuità con l'Intesa di cui alla D.G.R. n. 90-845 del 20 dicembre 2019"

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di aderire alla richiesta formulata dalla Regione Liguria, con nota prot. n° 1399876 del 13 ottobre 2023, relativa alla rimodulazione in riduzione, come in premessa decritto, ed alla proroga a valere per l'anno 2024, dell'Accordo vigente sottoscritto, in data 10 ottobre 2022, con la Regione Liguria “per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti”, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n° 22-5759 del 7 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 ed in conformità al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022;
- di approvare lo schema di modifica al suddetto accordo, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare il Presidente della Regione Piemonte alla sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando le modifiche non sostanziali eventualmente resesi necessarie al momento del suo perfezionamento;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'articolo 40 d.lgs. 33/2013.

Allegato

SCHEMA DI MODIFICA ALL'ACCORDO, SOTTOSCRITTO IN DATA 10 OTTOBRE 2022, TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE LIGURIA PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Tra

la REGIONE LIGURIA in persona del autorizzato alla stipula con dgr n.;

e

la REGIONE PIEMONTE in persona del autorizzato alla stipula con DGR n.

Premesso che:

- l'Intesa Triennale 2020-2022 sottoscritta tra Regione Piemonte e Regione Liguria in data 23 dicembre 2019, ha consolidato la collaborazione, da lungo tempo avviata, nel settore della gestione dei rifiuti tra le due Regioni in occasione di emergenze inerenti le attività di recupero o smaltimento dei rifiuti urbani;

- in particolare l'Intesa ha garantito soluzioni articolate di supporto nella perdurante situazione emergenziale dell'area genovese, dovuta alla assenza dell'impianto di trattamento funzionale alla discarica genovese di Scarpino, prevedendo il conferimento da parte dei gestori del servizio sul territorio metropolitano genovese ad impianti piemontesi di una quantità fino a 112.000 t/anno di rifiuti per il 2020, con rientro integrale del rifiuto destinato a smaltimento in Liguria o, comunque, presso impianti non siti sul territorio piemontese, e riduzione graduale del 10% del massimale annuo conferibile nel biennio 2021-2022;

- in data 10 ottobre 2022 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria l'accordo "per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti", per il biennio 2022-2023, in continuità con l'Intesa di cui alla D.G.R. n. 90-845 del 20.12.2019, il cui schema è stato rispettivamente approvato con D.G.R. n° 22-5759 del 7 ottobre 2022 e con D.G.R. n° 936 del 30 settembre 2022;

- il Presidente della Regione Liguria ha inviato la nota n° 1399876 del 13 ottobre 2023 con la quale, a fronte del perdurare della situazione emergenziale della Regione Liguria riferita alla corretta gestione dei propri rifiuti urbani ha espressamente richiesto la disponibilità alla proroga del vigente Accordo a valere per il 2024, come previsto dall'articolo 5, comma 2 dell'accordo stesso;

- con tale nota ha, altresì, specificato che con riferimento al periodo oggetto di proroga occorre prevedere una modifica in riduzione delle quantità per le quali viene chiesto il trattamento sul territorio piemontese, spiegando che, in particolare, tale riduzione fa seguito al parziale miglioramento nella dotazione impiantistica riguardante il trattamento dei rifiuti in Regione Liguria;

- la suddetta riduzione risulta anche coerente con il fatto che due degli otto impianti piemontesi presso i quali era possibile nel corso del 2023 conferire i rifiuti liguri (in particolare TRM nel Comune di Torino e ASRAB nel Comune di Cavaglià – BI), non saranno più disponibili per l'anno 2024;

nello specifico, la richiesta ligure sui rifiuti urbani indifferenziati (Codice EER 200301) per i quali si chiede collaborazione agli impianti della Regione Piemonte viene ridotta da 193.500 tonnellate (anno 2023) a 140.000 tonnellate per l'anno 2024;

riguardo ai rifiuti urbani ingombranti (Codice EER 200307), la richiesta ligure sul 2024 è identica a quella relativa al 2023, ovvero 7.000 tonnellate;

- con DGR è stata disposta l'adesione della Regione Piemonte alla richiesta formulata dalla Regione Liguria, con la sopra citata nota prot. n° 1399876 del 13 ottobre 2023, relativa alla rimodulazione in riduzione, come sopra descritto, ed alla proroga a valere per l'anno 2024, dell'Accordo vigente.

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

(Modifica dell'accordo sottoscritto in data 10 ottobre 2023)

1. È prorogata al 31 dicembre 2024 la durata dell'accordo sottoscritto in data 10 ottobre 2022 tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria l'accordo "per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti", per il biennio 2022-2023, il cui schema è stato rispettivamente approvato con D.G.R. n° 22-5759 del 7 ottobre 2022 e con D.G.R. n° 936 del 30 settembre 2022.
2. L'esigenza ligure per i flussi dei rifiuti urbani indifferenziati (Codice EER 200301), ridotta da 193.500 tonnellate (anno 2023) a 140.000 tonnellate per l'anno 2024, può essere soddisfatta in termini di trattamento fino ad un massimo di 130.500 tonnellate.
3. Riguardo ai rifiuti urbani ingombranti (Codice EER 200307), la richiesta ligure sul 2024 è identica a quella relativa al 2023, ovvero 7.000 tonnellate.

Sottoscritto per la Regione Piemonte

Sottoscritto per la Regione Liguria